

DISCIPLINA DEL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

Art 1 (Finalità)

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla disciplina del recupero degli ungulati feriti ed al coordinamento del servizio di recupero degli stessi.
2. L'attività di recupero degli ungulati feriti da parte dei conduttori di cani da traccia abilitati mediante appositi corsi ed iscritti nell'Albo Regionale tenuto presso ogni Area Decentrata Agricoltura è parte integrante e sostanziale della conservazione e della gestione delle popolazioni degli ungulati.
3. L'Ambito Territoriale di caccia organizza un "Servizio di recupero di ungulati feriti", costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia, abilitati.
4. L'attività di recupero si configura come servizio volontario espletato a titolo gratuito, finalizzato alla ricerca di ungulati feriti. Per i conduttori potranno essere previste forme di incentivo mediante assegnazione di capi in abbattimento oltre quelli spettanti di diritto nel rispetto di quanto previsto dal presente Discipinare
5. L'attività di recupero è particolarmente indicata anche per:
 - interventi in zone di protezione in cui l'attività venatoria è interdetta;
 - interventi a seguito di sinistri stradali in cui sono coinvolti ungulati.

Art 2 (Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia ed ausiliare)

1. L'Amministrazione Regionale istituisce e coordina il corso per l'abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, affidandone l'organizzazione agli Ambiti Territoriali di Caccia, definisce il programma didattico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). Tali corsi sono tenuti da un Giudice ENCI esperto in prove di lavoro su traccia di sangue e da tecnico esperto in materie faunistiche.
2. La commissione d'esame, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o suo delegato, con funzione di presidente, dal Giudice ENCI Esperto, da un tecnico esperto in materie faunistiche nominato dall'Ambito Territoriale di Caccia, svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. L'Amministrazione Regionale, su proposta delle Aree Decentrate Agricoltura stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia, rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico.
4. Per l'ammissione al corso sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l'iscrizione all'Albo Regionale dei cacciatori di selezione; le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
5. Conseguisce l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a n. 3 ore e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della commissione.

Art 3 (Registro degli ATC dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti)

1. Presso ogni ATC è istituito il Registro delle UNITA' CINOFILIE di RECUPERO (UCR) binomio costituito dal conduttore e cane per il recupero degli ungulati feriti, di seguito denominato "Registro".
2. L'iscrizione al Registro, avviene su richiesta dell'interessato, che presenta i seguenti documenti:
 - iscrizione all'Albo regionale dei selecontrollori;
 - qualifica di Conduttore di cane da traccia;
 - Libretto di LAVORO ENCI comprovante l'abilitazione del cane;
 - titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa documentazione in corso di validità;
 - non abbia commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla domanda.

3. L'iscrizione al Registro è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti presso altri ATC o Province del Lazio, il cui titolo sia ritenuto equipollente dal Direttore dell'ATC competente territorialmente.
4. La permanenza nel Registro dell'ATC è subordinata all'attività effettivamente prestata. Le UCR che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro dell'ATC, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellate d'ufficio dal suddetto registro ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'ATC.
5. L'ATC provvede annualmente ad inviare alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'elenco aggiornato delle UCR addette al recupero degli ungulati feriti iscritte al Registro.

Art 4 (Qualifica ausiliare)

1. Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'impiego di un cane da traccia, iscritto al Libro Italiano delle Origini (L.O.I.) o al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) ed appartenere alle seguenti razze: segugio anoveriano, segugio bavarese, bassotto tedesco, soggetti appartenenti ad una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard.
2. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere conseguita con una prova ENCI per cani da traccia (*open* su traccia artificiale o specialistica) con la qualifica minima di MOLTO BUONO. Il rinnovo deve avvenire ogni due anni, fino al compimento del quinto anno di età del cane, attraverso superamento di ulteriore prova ENCI. Il conduttore iscritto al Registro non deve essere necessariamente il proprietario dell'ausiliare che utilizza per la prova di abilitazione ENCI e durante le azioni di recupero ma colui che forma insieme all'ausiliare l'UNITA' CINOFILA DI RECUPERO (UCR).

Art 5 (Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti)

1. Il recupero degli ungulati feriti o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro delle UCR degli ATC di cui al precedente art. 3 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'ATC.
2. L'autorizzazione di cui al precedente punto è rilasciata dall'ATC, su richiesta del conduttore iscritto al Registro dell'ATC e, deve riportare le generalità del conduttore, il nome, la razza, il numero di iscrizione all'anagrafe canina ed il numero L.O.I. o L.I.R. del cane impiegato.
3. Ai conduttori in possesso dell'autorizzazione è consentito, durante le operazioni di recupero degli ungulati feriti, di utilizzare armi lunghe da fuoco ad anima rigata con o senza ottica di puntamento.
4. L'ATC, provvede annualmente, alla nomina di un coordinatore che ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle attività di recupero degli ungulati feriti. Il coordinatore ha il compito di mantenere i contatti con le UCR iscritte al Registro dell'ATC, attivarli in seguito alle chiamate dei capi distretti, organizzare la reperibilità di almeno un conduttore per ogni giornata di caccia, secondo le disponibilità espresse dagli stessi. Il coordinatore ha altresì il compito di contattare prima dell'inizio della stagione venatoria, gli enti gestori delle AA.NN.PP., delle AFV, delle AATV, ZAC per acquisire preventivamente il consenso ad operare in tali territori.

Art 6 (Attività di recupero)

1. È fatto obbligo al cacciatore che ferisce un ungulato, segnalare immediatamente il fatto al capo distretto il quale attiverà l'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC.
2. L'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC attiverà il conduttore di cane da traccia reperibile fra gli iscritti al registro dell'ATC.
3. Il conduttore, prima delle operazioni di recupero deve farsi consegnare dal cacciatore o da un suo delegato il contrassegno dell'esemplare di ungulato oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento dovrà apporlo sull'animale recuperato, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione (allegati 1 e 2).
4. L'UCR durante le operazioni di recupero può in caso di necessità operare anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette e/o a gestione privata della caccia o poste in divieto di caccia, purché, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria e/o guardia parco. In particolare prima

di effettuare l'attività di ricerca della selvaggina ferita al Recuperatore autorizzato è fatto obbligo di avvertire una tra le seguenti autorità competenti (Carabinieri Forestali, Carabinieri, nel caso di vigenza di convenzioni con Province o Città metropolitana di Roma Capitale vanno avvertite le rispettive Polizie locali).

5. Nel caso vi sia la necessità, il recuperatore può operare, altresì, all'interno di ambiti con gestione faunistica privata, come aziende faunistico venatorie o agriturismo venatorie e centri di produzione e allevamento di selvaggina naturale oppure in zone destinate al ripopolamento e cattura, con l'assenso dei relativi concessionari, gestori o guardia venatoria alle stesse destinate.
6. Al soggetto che attua il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di attività venatoria durante le operazioni sulla traccia, è consentito l'abbattimento del selvatico oggetto del recupero.
7. Il recupero dei capi feriti deve essere effettuato rispettando le procedure definite dai protocolli operativi delle Associazioni dello Standard di razza. In particolare la traccia deve essere eseguita preferibilmente mediante l'impiego della "lunga" e del collare ad alta visibilità; il cane può essere sciolto nel caso in cui il capo ferito sia stato contattato o qualora i segni di caccia rilevati lungo la traccia facciano presumere che il capo abbia riportato una ferita grave. I tempi di inizio del recupero vengono decisi dal conduttore una volta analizzati i segni di caccia rinvenuti sul punto dello sparo.
8. Il conduttore, laddove non siano state rispettate scrupolosamente le procedure post-ferimento sia da parte del selecontrollore che di altre persone eventualmente intervenute, deve comunicarlo al Comitato di Gestione dell'ATC che valuta le penalità da applicare in funzione della gravità e del mancato rispetto dei regolamenti vigenti. Il conduttore può eventualmente astenersi dal dare inizio e/o sospendere l'attività di recupero qualora ritenga che la possibilità di recupero siano irrimediabilmente compromesse.
9. Il conduttore è tenuto a riferire al Direttore dell'ATC o all'incaricato responsabile delle operazioni di recupero, entro le 24 ore successive, l'esito del recupero, nonché le proprie valutazioni circa le condizioni dell'animale eventualmente non recuperato.
10. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione su apposito modulo, fornito dall'ATC, in triplice copia e firmato. La prima copia rimane al conduttore, la seconda all'ATC, la terza resta al feritore.
11. L'attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria, la carcassa dell'animale ritrovato ed eventualmente abbattuto dal conduttore, è sempre di proprietà del feritore in caso di attività venatoria, della Regione in tutti gli altri casi.

Art. 7 (Addestramento e allenamento dei cani da traccia)

1. In periodo di caccia non consentita, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, con uso obbligatorio del guinzaglio specifico (lunga) è consentito ai conduttori iscritti nel registro dell'ATC nel territorio appositamente individuato e circoscritto dagli ATC stessi.
2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie, Zone cinofile per addestramento cani, è necessario l'autorizzazione del titolare.
3. In periodo di caccia non consentita durante l'addestramento e l'allenamento è vietato portare armi da sparo.
4. Ai conduttori di cani da traccia iscritti nel registro dell'ATC è consentito l'uso e la detenzione di liquido ematico, materiale organico, pelli e carcasse di ungulati (munite di contrassegno fornito dall'ATC), di cui sia consentita l'attività venatoria, idonei all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.

Art 8 (Provvedimenti disciplinari)

1. L'esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero degli ungulati feriti o il recupero in assenza del personale di vigilanza, nei casi in cui il presente disciplinare ne prescrive la presenza, comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dall'attività di recupero degli ungulati feriti e la sua cancellazione dal Registro dell'ATC.

Art. 9 (Recupero cinghiale ferito durante braccate e girate)

1. Nei territori a gestione programmata della caccia ATC, le squadre iscritte nel registro dell'ATC per la caccia al cinghiale sia con le modalità della braccata che con la girata sono autorizzate ad effettuare anche in proprio il recupero del cinghiale ferito. Il recupero deve avvenire nel corso della stessa giornata di caccia e da effettuarsi con un solo cane e con due cacciatori.
2. Le squadre autorizzate, in alternativa, possono attivare il servizio di recupero messo a disposizione dall'ATC.
3. Nel caso il recupero debba svolgersi in aree a gestione privata della caccia (AFV, ATV) o in Aree naturali protette e/o in Oasi di protezione della fauna selvatica e Zone di ripopolamento e cattura si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 10 (Recupero ungulati feriti in caso di contenimento delle popolazioni di ungulati)

1. Nel caso il recupero debba essere svolto in occasione di interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati attuate ai sensi della L.R. n. 17/95 art. 34 e 35 o all'interno delle Z.R.C e Oasi, il recupero, operato da una UCR iscritta al registro dell'ATC deve svolgersi in presenza della Polizia Provinciale o Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale.